

*Aggiornamento 27.07.2023*

## **FAQ M2C1 – I3.2 PNRR**

### **ATTUAZIONE DEI PIANI**

#### **Modifiche e rimodulazioni del Piano della Green Community**

- 1) **È possibile attuare delle rimodulazioni di alcune voci di spesa nei rispettivi quadri economici degli specifici interventi, con modifiche degli importi delle spese tecniche, correzioni dell'IVA, redistribuzioni tra le varie voci di quadro (imprevisti, consulenze ecc.), pur mantenendo invariati gli importi degli interventi e dei rispettivi CUP?**

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 della Convenzione “*Obblighi del Soggetto Attuatore*” e dell'art. 10, comma 1 della stessa “*Variazioni al Piano della Green Community*”, il Soggetto Attuatore può proporre variazioni alla proposta di Progetto ovvero la proposta progettuale presentata in sede di candidatura nell'Allegato C, mantenendo intatto l'impegno complessivo del singolo CUP, previa autorizzazione scritta del DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni.

Per le richieste di variazione superiori al 10% dell'importo totale va compilato il format apposito (Allegato 3 alle Linee Guida per i Soggetti Attuatori - “*Richiesta di autorizzazione alla rimodulazione e/o variazione progettuale*”) per singolo CUP interessato dalla rimodulazione, e restituito all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Nucleo PNRR Stato-Regioni (affariregionali.nucleopnrr@governo.it). Il format deve essere compilato in tutte le sue parti, includendo eventuale documentazione utile alla valutazione dell'istanza, e deve essere firmato digitalmente a cura del Legale rappresentante dell'Ente Capofila della Green Community.

Le variazioni al piano economico non superiori al 10% dell'importo dei singoli ambiti di intervento (sez. 1 Proposta di progetto dell'Allegato C) dovranno essere comunicate all'Amministrazione per una presa d'atto.

Si fa presente che sono ritenute ammissibili esclusivamente le modifiche e/o rimodulazioni progettuali degli interventi, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'intervento che non pregiudichino il raggiungimento delle milestone e dei target ad essi associati, e solo nel caso in cui venga garantito il rispetto della tempistica concordata nell'iter di progetto, in coerenza con il cronoprogramma di misura.

Il Nucleo PNRR Stato-Regioni procede all'istruttoria e comunica gli esiti al Soggetto Attuatore entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sia in caso di approvazione che di diniego della rimodulazione e/o variazione.

- 2) **È possibile apportare modifiche ad un intervento (ad esempio implementare il numero di centraline idroelettriche) senza attivare il procedimento di cui all'art. 10 della Convenzione di finanziamento per le variazioni al Piano?**

Nel caso prospettato è necessario attivare il procedimento di cui all'art. 10, comma 1 della Convenzione di finanziamento per le variazioni al Piano della Green Community, così come descritto nella FAQ 1.

## Aumento costo materie prime

### 3) Come far fronte all'aumento del costo delle materie prime?

L'aumento del costo delle materie prime può essere sostenuto con i finanziamenti previsti dal FOI (Fondo opere indifferibili), ai sensi della normativa di riferimento:

#### **Fondo opere indifferibili (FOI) 2023- preassegnazione:**

- [Comunicato del 12 gennaio 2023](#) della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno per chiarimenti in ordine alla preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili 2023: hanno accesso alle dette risorse gli enti locali che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**;
- Art. 1, comma 370, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. n. 43/L);
- Art. 2, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.);

## Spese ammissibili

### 4) A quale documento bisogna fare riferimento in tema di ammissibilità delle spese PNRR?

L'attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e dal DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020, salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti al PNRR e/o più restrittive previste all'interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc.) *\*Risposta mutuata da Italiadomani\**.

### 5) L'IVA è un costo ammissibile nell'ambito PNRR?

L'importo dell'IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea (cfr. stima dei costi totali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

L'importo dell'IVA è però rendicontabile a livello di progetto, se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto, si può far riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR n. 22 del 5 febbraio del 2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui *“l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”*.

Come precisato anche nelle Istruzioni tecniche di cui alla [Circolare MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021](#), *“tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”* *\*Risposta mutuata da Italiadomani\**.

### 6) Sono ammissibili le spese di assistenza tecnica in ambito PNRR?

Lo strumento del *Recovery and Resilience Facility* (RRF) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi Piani. Per assistenza tecnica si devono intendere tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti (cfr. circolare MEF-RGS n. 4 del 24 gennaio 2022). Per il dettaglio delle attività specifiche di assistenza tecnica si può fare riferimento all'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 ed a quanto specificato nella [Circolare MEF-RGS n. 6 del 24 gennaio 2022](#).

I costi per l'espletamento di queste attività non possono quindi essere imputati alle risorse del PNRR e non possono formare oggetto di rendicontazione. Saranno diversamente ammissibili e rendicontabili



sui singoli interventi i costi inerenti a spese di consulenza specialistica funzionale alla realizzazione e completamento delle attività di progetto [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).

**7) Sono ammissibili le spese per i servizi di supporto tecnico-operativo al PNRR?**

Diversamente dai costi per l'espletamento delle attività di assistenza tecnica, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti ai servizi di supporto tecnico-operativo, specificatamente destinati a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti *“se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto”*. Rispetto a quanto già indicato all'interno della Circolare MEF-RGS n. 4 del 24 gennaio 2022, , costituiscono costi ammissibili al piano le spese di consulenza specialistica ossia i servizi professionali di consulenza specifica altamente qualificanti e non riferiti allo svolgimento di attività ordinarie, quale a titolo indicativo e non esaustivo la consulenza legale, la consulenza ingegneristica, la consulenza in tema ambientale, le attività specialistiche di supporto al RUP, i costi sostenuti per i servizi prestati dalle centrali di committenza o committenza ausiliaria per l'espletamento delle procedure di gara, etc.

Le attività di consulenza specialistica devono in tutti i casi essere strettamente funzionali ed essenziali alla realizzazione delle attività di progetto ed al raggiungimento dei risultati collegati. Devono pertanto non considerarsi ricomprese in tali attività quelle di supporto ordinario (non specialistico) e/o continuativo quale ad esempio i servizi di assistenza/segreteria amministrativa e assistenza fiscale né di rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR, a meno che non costituiscano specifici investimenti e/o riforme del piano [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).

**8) Sono rendicontabili le spese di consulenza specialistica affidate a Società come prestazione di servizio esterno?**

Nella voce di spesa *“consulenza specialistica funzionale alla realizzazione ed al completamento delle attività di progetto ed al conseguimento dei relativi obiettivi del Piano”* può rientrare la consulenza specialistica fornita da Società come prestazione di servizio esterno. Si specifica però che la suddetta categoria di spesa è considerata ammissibile qualora risulti essenziale/strumentale per l'attuazione del progetto e per il perseguimento degli obiettivi del Piano e sia pertinente e direttamente connessa al progetto.

**9) Sono rendicontabili le spese del personale?**

Relativamente al costo del personale, sono ammissibili le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si precisa, in ogni caso, che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già previsto dal piano dei fabbisogni delle Amministrazioni facenti parte dell'aggregato della Green Community.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- incarichi di asseverazioni tecniche volte a quantificare e rilevare gli indicatori comuni;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti.



I costi di cui sopra possono essere posti a carico del PNRR “*nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico*”, calcolati sulla base di quanto indicato nella Circolare MEF/RGS n. 4 del 18 gennaio 2022. Per la rendicontazione dei costi di personale va utilizzato il format di timesheet allegato alle Linee Guida.

**10) Le spese di trasferta per l'esecuzione dei lavori sono ammissibili?**

Le spese di trasferta sono rendicontabili, purché risulti chiara che la finalità sia strettamente riferibile alla realizzazione del progetto.

**11) Si può rendicontare materiale informatico (licenze, hard disk, e consumi in genere di informatica) così come PC per la progettazione?**

Sono considerate ammissibili le spese relative all'acquisto di beni o servizi, inclusi hardware, software, macchinari e impianti, purché risulti chiara che la finalità sia strettamente riferibile alla realizzazione del progetto.

**12) Si può rendicontare a valere sulle risorse PNRR l'acquisto di un bene immobile quale un edificio o un terreno?**

Salvo diverse indicazioni più restrittive presenti nei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc.), l'acquisto di beni immobili quali edifici o terreni costituisce una spesa rendicontabile sul progetto PNRR qualora risulti essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto, purché sia pertinente e direttamente connessa all'intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Per quanto concerne l'acquisto di edifici già costruiti, si ritiene tale spesa ammissibile purché la stessa sia direttamente connessa all'operazione in questione nei limiti dell'importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 18 lett. a) del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall'art. 18 lett. b), c), d), e) dello stesso Decreto.

Per quanto concerne l'acquisto di terreni si può far riferimento a quanto previsto dall'art. 17 del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 secondo cui l'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) sussiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente) dall'art. 17 del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018;
- c) si presenti una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

Sono fatti salvi particolari criteri di ammissibilità delle spese e/o eventuali condizioni e limiti più restrittivi previsti dai dispositivi attuativi specifici (es. avvisi/bandi) o, nel caso di aiuti di stato, dalla decisione di autorizzazione dell'aiuto della CE o dai Regolamenti di esenzione\*[Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).

**13) È possibile provvedere alla ristrutturazione di una sede nell'ambito dell'investimento del PNRR?**

Salvo diverse indicazioni più restrittive presenti nei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc.), le spese per lavori di ristrutturazione/adeguamento della sede costituiscono una spesa rendicontabile sul progetto PNRR qualora risultino essenziali/strumentali per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto; siano, altresì, pertinenti e direttamente



connesse all'intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sono fatti salvi particolari criteri di ammissibilità delle spese e/o eventuali condizioni e limiti più restrittivi previsti dai dispositivi attuativi specifici (es. avvisi/bandi) o, nel caso di aiuti di stato, dalla decisione di autorizzazione dell'aiuto della CE o dai Regolamenti di esenzione. Si precisa al riguardo che ai fini di una valutazione puntuale e definitiva dell'ammissibilità della spesa, occorre prendere in tutti i casi in considerazione anche le caratteristiche specifiche, la natura e la tipologia dell'intervento in cui tale spesa è ricompresa nonché il contesto normativo di riferimento [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).

## Interventi al di fuori dell'area territoriale della GC

- 14) È possibile destinare parte delle risorse indicate nella proposta descrittiva di progetto per il miglioramento di un bene immobile, situato al di fuori del territorio della Green Community ma contiguo ad esso, al fine di un suo futuro utilizzo da parte della GC?**

Gli interventi effettuati su immobili situati al di fuori del territorio su cui ricade il progetto Green Community non sono ammissibili a finanziamento.

## MONITORAGGIO – REGIS RENDICONTAZIONE

### Contabilità finanziaria

- 15) Per la corretta gestione e rendicontazione contabile dei finanziamenti connessi alle risorse del PNRR, per gli enti territoriali in contabilità finanziaria, è previsto l'obbligo di apertura di uno o più conti vincolati specifici presso il proprio Tesoriere/Cassiere o devono essere gestiti sul conto di Tesoreria Unica?**

Le risorse relative ai progetti del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11 ottobre del 2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di Tesoreria Unica. In mancanza del conto di TU sui rispettivi conti bancari/postali.

Ciò premesso si precisa che i Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il *“Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”* allegato alla circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio del 2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

Nel rispetto di quanto sopra richiamato poiché le risorse vincolate del PNRR, per gli enti locali, sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n. 118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo. Pertanto, nella loro autonomia, gli enti locali possono autoregolarsi [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).

- 16) Cosa si intende esattamente con “collegare i vari CUP al bilancio”? Semplicemente in fase di impegno della spesa (post affidamento) oppure già in fase di stanziamento?**

Come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare MEF-RGS n. 29 del 26 luglio del 2022, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, garantiscono la prevista perimetrazione con l'accensione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale per l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Inoltre, essi integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. L'obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l'utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).



Dato che “l’obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario”, non è necessario un capitolo per ogni CUP. Ma è sufficiente utilizzare lo stesso capitolo e individuare n. piani gestionali quanti sono i CUP.

## Fatture

### 17) Le fatture portate a rendicontazione nel SAL bimestrale possono essere inserite anche senza "quietanza"?

Per essere considerata ammissibile, ogni spesa deve essere comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

## Flusso finanziario

### 18) Come deve avvenire la rendicontazione delle spese relative agli accordi con le Università?

L’Amministrazione titolare riceve i documenti legati alla rendicontazione delle spese dei singoli interventi progettuali esclusivamente dai Soggetti attuatori (i.e. Green Communities), suoi unici interlocutori.

Come previsto nel paragrafo 3.1.2 delle Linee guida per i Soggetti Attuatori, le spese sostenute devono essere comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Con riferimento al personale impegnato nelle attività oggetto dell’accordo, il Soggetto Attuatore inserirà nella piattaforma Regis i relativi timesheet tra i documenti rendicontativi.

### 19) L’Ente capofila della GC vorrebbe stipulare un accordo (ex art. 15 L 241/90) con un Ente Parco “xy” per lo sviluppo in comune dell’azione. Le risorse per la realizzazione possono essere trasferite dal Soggetto Attuatore al realizzatore (Parco Nazionale “xy”)?

Il flusso finanziario prevede che l’erogazione del finanziamento sia emesso dal Nucleo PNRR Stato-Regioni direttamente ed esclusivamente nel conto del Soggetto Attuatore. A “valle”, i rapporti finanziari tra i diversi componenti dell’aggregazione attengono la singola Green Community; Stessa regola si applica nei confronti degli altri utilizzatori che a diverso titolo intervengano nella realizzazione del progetto. Pertanto, sarà la GC stessa a valutare se l’accordo ex art. 15 L 241/90 possa costituire titolo valido per il successivo trasferimento finanziario. In ogni caso, si ricorda che tutte le spese devono essere rendicontate solamente dall’Attuatore.

## Cofinanziamento

### 20) In caso di co-finanziamento di un progetto, quali sono le prescrizioni da seguire?

Nel caso in cui l’ente abbia cofinanziato un progetto, le risorse aggiuntive dell’ente dovranno essere state dichiarate in sede di presentazione della proposta progettuale e indicate in sede di approvazione del progetto, per poi essere tracciate nei successivi atti amministrativo/contabili. In particolare, il cofinanziamento dovrà essere stato specificato in sede di indicazione del costo di progetto ammesso, in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti. L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l’indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili, a supporto dei mandati di pagamento, con la produzione di idonea documentazione (atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni) [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).



## VERIFICHE VERSO IL SOGGETTO ATTUATORE ADEMPIMENTI DNSH

### 21) Dov'è possibile reperire la Guida operativa per il rispetto del principio DNSH?

La Guida, allegata alla circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre del 2021, è anche scaricabile dal sito ufficiale di Italia Domani, nella [sezione dedicata al principio DNSH](#). Nella pagina in questione è presente una parte dedicata alla «Guida operativa per il rispetto del principio DNSH» dove è indicato il link per scaricare la Guida e le check-list di verifica per ogni scheda [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).

### 22) La Guida Operativa DNSH e la documentazione inerente (quali le relative check-list) hanno valore normativo?

La Guida operativa è:

- obbligatoria, per la parte che definisce i “vincoli” DNSH considerato che tali vincoli costituiscono requisiti tecnici obbligatori per i progetti PNRR che se non rispettati comportano la revoca del finanziamento;
- obbligatoria, per la parte che definisce gli “elementi di verifica ex ante”. Questa individua gli elaborati progettuali o specialistici cui il progettista abbia dato evidenza del rispetto dei vincoli DNSH;
- indicativa, per la parte che definisce gli “elementi di verifica ex post” volta a dimostrare il rispetto dei vincoli DNSH oltre che in fase realizzativa, anche dopo la fine lavori e il collaudo dell'opera. È indicativa perché il RUP o il progettista possono utilizzare mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli proposti dalla Guida operativa, purché equivalenti. [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).

### 23) Come si possono stabilire le tariffe professionali in modo da riconoscere giusti compensi per le figure specialistiche necessarie a redigere gli elaborati e le simulazioni a supporto della verifica dei CAM e dei principi DNSH?

Sono già presenti nel tariffario professionale le voci corrispondenti a indagini specialistiche previste dal Decreto n. 256 del 23 giugno 2022, relativo ai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*”, cosiddetto CAM edilizia, e/o dalla Guida Operativa DNSH di competenza di architetti e ingegneri. Qualora non vi sia una specifica corrispondenza si utilizza il criterio dell'analogia con altre prestazioni analoghe per complessità. Eventuali indagini specialistiche effettuate da altri professionisti (climatologo, agronomo, naturalista etc.) saranno valorizzate secondo i relativi tariffari [\\*Risposta mutuata da Italiadomani\\*](#).

## D) OBBLIGHI CONSERVAZIONE DOCUMENTI, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA

### 24) Cosa si intende per rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione in capo al Soggetto Attuatore?

I Soggetti Attuatori a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti dovranno:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione che riguardano l'intervento progettuale finanziato dal PNRR l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*”;
- utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer “*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*”;
- garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento



al fatto che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla missione, componente ed investimento o sub-investimento).

**25) All'interno delle Linee Guida dei Soggetti Attuatori si prevede che la fattura contenga la dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Dove va apposta tale dicitura?**

Si precisa che la dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" deve essere apposta all'interno del campo "Descrizione" della fattura. Tale specifica si applica alle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione delle presenti faq.

**26) Nel caso in cui un intervento sia finanziato anche dal cofinanziamento come va indicata la dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"?**

Nel caso in cui un intervento abbia una quota finanziata a valere sui fondi PNRR e una quota cofinanziata da altri fondi, all'interno della fattura nel campo "Descrizione" va specificata la dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" per la sola quota inerente i fondi PNRR.